

Roma, 17 settembre 2024

Circolare n. 198/2024

Oggetto: Autotrasporto – Modifiche al decreto legislativo sui controlli tecnici su strada – DL salva infrazioni – Decreto legge 16.9.2024, n.131, su G.U. n.217 del 16.9.2024.

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il consueto provvedimento approvato dal Governo che ha l'obiettivo di chiudere alcune procedure pendenti di infrazioni nonché alcuni casi di pre-infrazione.

In particolare, al fine di archiviare una procedura di infrazione relativa al mancato recepimento di alcune norme della Direttiva UE n.1057/2020, con il decreto in oggetto è stato modificato l'art.6 del decreto legislativo n.144/2008 relativo ai criteri e alle modalità di effettuazione dei controlli su strada nei confronti degli autisti.

È stato infatti previsto che, fermi restando gli obblighi degli autisti di usare correttamente le apparecchiature tachigrafiche, essi potranno acquisire le eventuali prove mancanti a bordo del veicolo idonee a dimostrare l'uso corretto del tachigrafo prima della conclusione del controllo su strada anche tramite la sede centrale dell'impresa di riferimento ovvero il gestore dei trasporti ovvero qualunque altra persona o entità.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [25/2018](#) e [169/2008](#)
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.217 del 16.9.2024

DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 37;

Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, della salute, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e per la pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

***** OMISSIS *****

Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di controlli su strada - Procedura d'infrazione n. 2022/0231

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, 144, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nel corso del controllo su strada, il conducente e' autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entita', prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Cio' non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.».

***** OMISSIS *****

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Giuli, Ministro della cultura

Schillaci, Ministro della salute

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Piantedosi, Ministro dell'interno

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Nordio